

Reg. Ord. n°27/2020

**OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente per la limitazione delle attività di gioco presso i tabaccai.**

## **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

(D.Lgs. 18.08.2000, n°267, art. 50)

### **IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Dato atto che sia nel DPCM 8 marzo 2020 che nel DPCM 11 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

*"Di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".*

Visto il DPCM 11 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamato in particolare, l'art.1, n.1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di n.1 metro".

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12.03.2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai) nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine d'impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23.12.1978;
- il comma 5, dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 testo delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23.02.2020;
- il DPCM del 01 marzo 2020;
- il DPCM del 04 marzo 2020;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020;

## ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, la seguente disposizione:

gli esercizi nei cui locali nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es. bar, tabacchi, sala giochi) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 ed hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 C.P. "Inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto della Provincia di Bergamo, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento.

Copia della presente viene altresì trasmessa a:

- Questura di Bergamo
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Bergamo, entro 60 giorni al T.A.R. Lombardia sez. di Brescia, ai sensi del D.Lvo 02.07.2010 n.104, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Dal Municipio, 16 marzo 2020.



IL SINDACO  
Dott. Davide Casati \*

*\*Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*